

ORDINANZA N. 63/17

ORDINANZA PER DISCIPLINARE LA SOSTA ED IL TRANSITO NELLA "PIAZZA ARSENIO FAVRO" IN OCCASIONE DEGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE

Preso atto che a far data dall'8 al 30 ottobre 2017, gli spettacoli viaggianti saranno collocati nella piazza Arsenio Favro:

Considerato che l'installazione di quanto sopra precluderà il traffico veicolare e la sosta nella piazza fin dai giorni precedenti e successivi alle date di cui sopra al fine di consentire il montaggio e lo smontaggio delle strutture;

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di disciplinare la sosta e vietare il transito nelle zona interessata dalla manifestazione, salvaguardando nel contempo la pubblica incolumità;

Sentito l'Ufficio Tecnico Comunale;

Visto l'art. 3 del regolamento comunale per l'utilizzo dell'area sosta camper;

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267/00;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del "Codice Della Strada" D.L. 30/04/92 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495

ORDINA

che dalle ore 15,00 dell'8 ottobre 2017 alle ore 20,00 del 30 ottobre 2017, in occasione degli spettacoli viaggianti, siano vietati il transito e la sosta in piazza Arsenio Favro, con esclusione della prima parte del posteggio – lato ingresso stazione - così come indicato da segnaletica mobile apposta in loco.

E' fatto salvo l'accesso ai mezzi di Polizia, di Soccorso e di emergenza, e per l'erogazione dei Servizi Principali.

DISPONE

che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) posa di segnali regolamentari da installarsi nelle zone interessate a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale e dagli altri organi previsti dall'art. 12 del Codice della Strada;

AVVERTE

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Ennio Caffo.

Susa, 26.09.2017

Il Comandante Polizia Municipale E. Caffo